

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Premessa

1.1. Le presenti Condizioni Generali si applicano (salvo che sia diversamente stabilito tra le parti in virtù di un accordo scritto ed in modo espresso) ai contratti di spedizione e/o di trasporto da, per e attraverso destinazioni nazionali e/o internazionali stipulati da Hellmann Worldwide Logistics S.p.A. (di seguito "Hellmann"), anche mediante i propri agenti e corrispondenti, e disciplinano le obbligazioni derivanti dai predetti rapporti contrattuali e definendo, nella misure e con le modalità previste, la responsabilità di Hellmann. Salvo che sia diversamente stabilito tra le parti in virtù di un accordo scritto ed in modo espresso, nel caso di contrasto tra quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali e altre pattuizioni tra le parti prevarranno sempre le presenti Condizioni Generali.

2. Definizioni

2.1. Nelle presenti Condizioni Generali i seguenti termini hanno il significato di seguito specificato:

- a) "Spedizioniere": Hellmann, soggetto che riceve il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
- b) "Spedizioniere-vettore": lo Spedizioniere che materialmente esegue in tutto o in parte il trasporto o che per effetto di specifica pattuizione, assume in modo espresso l'esecuzione dello stesso;
- c) "Mandante": il soggetto che conferisce il mandato di spedizione per la stipulazione del contratto di trasporto e/o per il compimento di una o più operazioni accessorie;
- d) "Mittente": il soggetto (anche diverso dal Mandante) che risulta mittente o caricatore nell'ambito del contratto di trasporto stipulato dallo Spedizioniere;
- e) "Vettore": il soggetto che esegue materialmente o assume l'esecuzione del trasporto;

2.2. Il termine Spedizioniere si intende riferito anche allo Spedizioniere-vettore, a meno che la disposizione non tenga distinte le due fattispecie. Il termine Spedizioniere-vettore si intende invece sempre riferito in modo specifico ed esclusivo alla fattispecie di cui alla lettera b) che precede.

3. Ambito d'applicazione

3.1. Sia qualora agisca per proprio conto, sia qualora agisca per altri nella stipulazione del contratto di spedizione e/o di trasporto, con il conferimento della spedizione ad Hellmann, il Mandante accetta espressamente, che le presenti Condizioni Generali hanno e trovano piena ed incondizionata applicazione a tutti i rapporti contrattuali con lo Spedizioniere, nonché a tutte le azioni e reclami, anche di natura extracontrattuale, nei confronti di quest'ultimo.

4. Assunzione e accettazione degli incarichi

4.1. Per effetto del mandato ricevuto, normalmente per iscritto, Hellmann provvederà a stipulare, direttamente ovvero tramite i propri agenti e corrispondenti anche esteri il contratto di trasporto con il Mittente nonché a compiere le operazioni accessorie, agendo con la discrezionalità necessaria, con facoltà di effettuare la spedizione della merce raggruppandola con altra (salvo diverso ordine scritto) sempre operando con la massima diligenza, agendo quale spedizioniere e non già (salvo che non venga specificamente pattuito) quale spedizioniere-vettore.

4.2. Hellmann, salvo previo accordo scritto, non accetta lo svolgimento di attività di spedizione e/o di trasporto relativa a merci pericolose, che possono recare pregiudizio a persone, animali, altre merci o cose, oppure siano soggette a deterioramento, siano prive di imballo o munite di imballo insufficiente/inadeguato, nonché di valori, monete, beni preziosi, opere d'arte e si riserva il diritto di rifiutare, trattenere, cancellare, differire o rispedire al Mittente qualunque merce di tale genere. In via esemplificativa e non esaustiva per merci pericolose si intendono le merci classificate come pericolose da IATA, IMO, ICAO, o contemplate nella disciplina ADR/RID.

4.3. Qualora tali merci vengano affidate ad Hellmann senza suo previo assenso, o Hellmann accetti il mandato sulla base di indicazioni errate, incomplete o non veritiere in relazione alla natura o al valore della merce, Hellmann ha il diritto di risolvere il contratto, ovvero, qualora le circostanze lo richiedano, di rifiutare, depositare o comunque disporre delle merci, o anche, in caso di pericolo, di procedere alla loro distruzione, ed il Mandante e/o il Mittente sono tenuti in tal caso a rispondere per tutte le conseguenze dannose e per le spese che possano derivarne a vario titolo.

4.4. Hellmann potrà chiedere corrispettivi calcolati su base forfetaria ai sensi dell'art. 1740 c.c. agendo in tal caso quale spedizioniere e non quale spedizioniere-vettore.

5. Termini di consegna

5.1. Hellmann non garantisce il rispetto di termini di consegna, e pertanto non può essere ritenuta in nessun caso responsabile per ritardi nel prelievo e trasporto e/o consegna di qualsiasi spedizione indipendentemente dalla causa di tali ritardi o da richieste del Mandante per particolari termini di resa anche se risultanti dai documenti di spedizione.

6. Dichiarazioni e garanzie del Mandante e del Mittente

6.1. Il Mandante ed il Mittente garantiscono e perciò dichiarano:

- che la spedizione è stata correttamente ed accuratamente descritta in tutti i documenti di trasporto;
- che hanno preso atto delle merci o dei beni che Hellmann ha dichiarato non accettabili per il trasporto, e che gli stessi non sono stati inclusi nella spedizione;

- che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso lordo (comprensivo del peso di imballi e palette e dell'ingombro degli stessi), le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita sono veritiere e corrette;
- che l'imballaggio e l'etichettatura utilizzati, in relazione alla merce contenuta ed alla modalità di trasporto, sono ritenuti idonei.

6.2. Il Mandante ed il Mittente dichiarano espressamente di manlevare e tenere Hellmann indenne da ogni danno, reclamo o spesa di qualsivoglia natura che possa derivare dalla violazione delle garanzie sopra indicate, nonché dalla mancanza, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio, o dalla mancata segnalazione sulle merci ed i colli delle cautele necessarie per il loro maneggio e sollevamento.

6.3. Qualora venga affidato ad Hellmann mandato di svolgere e curare operazioni doganali il Mandante e/o il Mittente garantiscono che la documentazione che accompagna la merce è autentica, completa e priva di irregolarità e che la merce corrisponde rigorosamente alla tipologia descritta, è conforme alle normative vigenti, è di libera esportazione/importazione ed è in regola con la marcatura. Il Mandante e/o il Mittente accetta sin d'ora che Hellmann possa svolgere e curare le operazioni doganali anche ricorrendo all'opera di terzi.

6.4. Il Mandante e/o il Mittente sono inoltre tenuti a fornire in tempo utile tutte le informazioni, i dati, i codici doganali, la voce e la classificazione doganale della merce e tutti i documenti necessari per dar corso alle operazioni doganali.

6.5. Inoltre, il Mandante e/o il Mittente autorizzano Hellmann alla gestione di tutti i dati della spedizione, eventualmente anche di quei dati che potrebbero avere natura di c.d. dato sensibile, al fine di consentire ad Hellmann il disbrigo di tutte le pratiche, a carattere amministrativo e/o operativo, che si rendesse necessario adempiere a livello telematico al fine di garantire alla spedizione la migliore assistenza.

7. Tariffe e quotazioni

7.1. Le quotazioni di Hellmann e le pattuizioni relative a tariffe, prezzi e condizioni si riferiscono solo e sempre a prestazioni specificate sulla base delle informazioni fornite dal Mandante e/o dal Mittente e sono dunque soggette a riserva di modifica da parte di Hellmann a seconda del servizio effettivamente prestato. Esse non includono, salvo diverso accordo, costi supplementari risultanti da operazioni svolte fuori dai normali orari di lavoro. Qualora non sia stato diversamente convenuto, si intendono determinate solo in riferimento a merci di volume, dimensioni, peso e qualità normali, in relazione alla modalità di trasporto prevista.

7.2. Salvo il caso di corrispettivo calcolato su base forfetaria ai sensi dell'art. 1740 cod. civ., le tariffe e i prezzi potranno subire variazioni senza preavviso, a causa, per esempio, di aumenti dei noli da parte del Vettore e/o di aumenti derivanti da cause indipendenti da Hellmann, quali ad esempio aumenti di tariffe, imposte, accise da parte di pubbliche autorità. Pertanto, Hellmann non sarà ritenuta responsabile –né alcun aggiustamento di prezzo, rimborso o accredito di qualunque tipo potrà essere richiesto– per qualsiasi discrepanza tra quotazioni o tariffe comunicate prima del conferimento della spedizione e quelle effettivamente fatturate al Mandante.

8. Pagamenti, anticipi e crediti dello Spedizioniere

8.1. Il Mandante e/o il Mittente sono tenuti a pagare integralmente le fatture emesse da Hellmann nel termine convenuto, nonché a tenere indenne integralmente Hellmann da richieste di pagamento per noli, dazi, imposte, tasse, contribuzioni di avaria, multe o altre somme a qualunque titolo richieste ad Hellmann.

8.2. Qualora il Mandante e/o il Mittente, a ciò previamente autorizzati da Hellmann, abbiano impartito istruzioni di pagamento per le quali le somme ed i corrispettivi dovuti ad Hellmann siano posti a carico del destinatario o di terzi, il Mandante e/o il Mittente restano comunque obbligati all'immediato pagamento delle stesse qualora per qualunque ragione Hellmann non riceva dal destinatario o dai terzi il tempestivo e spontaneo pagamento delle somme dovute.

8.3. Hellmann non è tenuta ad anticipare per il Mandante e/o il Mittente il pagamento di noli, dazi, imposte, tasse o altre somme: gli importi per provvedere al pagamento di tali spese, così come di ogni altra spesa viva, dovranno essere pagate dal Mandante e/o dal Mittente ad Hellmann anticipatamente. Qualora comunque Hellmann provveda ad anticipare noli, corrispettivi del trasporto, noleggio dei contenitori, dazi e spese ed altre somme, a qualunque titolo, il Mandante e/o il Mittente sono tenuti al versamento del corrispettivo dovuto per tale anticipo, agli interessi per eventuali ritardi e le eventuali perdite per variazioni nel rapporto di cambio tra valute.

8.4. Salvo diversa pattuizione, nessuna somma dovuta ad Hellmann potrà essere compensata con altre somme reclamate dal Mittente/o Mandante, a qualunque titolo.

9. Diritto di ritenzione

9.1. In relazione a crediti scaduti o in scadenza lo Spedizioniere ha, nei confronti del Mandante, del Mittente e di ogni altro soggetto con cui contrae, privilegio e diritto di ritenzione sulle merci ed altri beni che egli detiene per l'esecuzione del mandato ricevuto.

9.2. Lo Spedizioniere ha altresì tale diritto anche nei confronti del destinatario e/o del proprietario delle merci o di altri terzi che hanno diritto su tali cose.

10. Eccezioni operative: ritardo o rifiuto a caricare o ricevere la merce. Correzioni alla lettera di vettura e sulla fattura

10.1. Il Mittente e/o il Mandante sono tenuti a rimborsare e tenere indenne Hellmann in relazione a qualunque somma o costo dovuti, inclusi quelli per soste dei mezzi di trasporto, ivi compresi container, casse mobili e simili, per il ritorno della merce a magazzino, per il deposito e la successiva riconsegna.

10.2. In caso di rifiuto o di irreperibilità del destinatario Hellmann, qualora tempestivamente informato della giacenza e legittimato ad intervenire, può adottare le misure necessarie o opportune per la custodia della merce e la sua restituzione, agendo in nome e per conto del Mandante e/o del Mittente, sul quale grava il rischio di eventuali perdite, danneggiamenti o sottrazioni.

10.3. Hellmann potrà verificare ogni lettera di vettura al fine di operare una corretta fatturazione in relazione ai servizi richiesti, nonché per verificare il peso del collo. Nel caso di inesattezze nell'indicazione dei servizi richiesti o nell'indicazione del peso, Hellmann potrà procedere alle appropriate correzioni sulla lettera di vettura e in fattura, riservandosi il diritto di addebitare una spesa di trattamento per tali correzioni.

11. Responsabilità di Hellmann

11.1. Lo Spedizioniere non è responsabile dell'esecuzione del trasporto ma esclusivamente dell'esecuzione del mandato ricevuto, nonché delle eventuali obbligazioni accessorie.

11.2. La responsabilità dello Spedizioniere-vettore, quando prevista ed a lui imputabile, in relazione a qualsivoglia danno e richiesta di risarcimento nascente dalle operazioni di spedizione e/o trasporto affidate, incluse eventuali soste tecniche, non potrà eccedere il limite risarcitorio fissato a favore dallo spedizioniere e/o dal vettore in base e per effetto della normativa uniforme applicabile a ciascuna singola spedizione o della legge nazionale applicabile al singolo trasporto e/o spedizione, inclusa la legge italiana, ed in ogni caso il limite risarcitorio applicabile ed invocabile dal vettore che effettivamente esegue il trasporto.

Per sosta tecnica s'intende la sosta della merce in un'area di stoccaggio, o in un deposito o terminal o in un'altra area di ricovero, per esigenze connesse alla esecuzione o alla prosecuzione del trasporto, o comunque legate alla necessità di custodire la merce nel corso del trasporto o in attesa che si proceda alla consegna al Vettore o al destinatario.

11.3. Nei trasporti su strada (anche quando essi costituiscano attività strumentale a un trasporto aereo o navale), la responsabilità dello Spedizioniere-vettore per furto parziale o totale, smarrimento dei colli, danneggiamenti al contenuto, ecc., è limitata, secondo la previsione dell'art. 1696 c.c. come modificato dall'art. 10, D. Lgs. 21 novembre 2005 n. 286, ad un valore massimo di Euro 1,00 per ogni kilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata nei trasporti nazionali e all'importo di cui all'art. 23, comma 3, della Convenzione per il trasporto stradale di merci, ratificata con Legge 6 dicembre 1960, n. 1621 e successive modificazioni (DSP 8,33), nei trasporti internazionali.

È esclusa la responsabilità di Hellmann per perdita del carico, totale o parziale, derivante da rapina.

11.4. Nei trasporti aerei nazionali, la responsabilità dello Spedizioniere-vettore è limitata ad un massimo di DSP 22,00 per kilogrammo di merce caricata, come da art. 952, comma 2, cod. nav.

Nei trasporti aerei internazionali la responsabilità dello Spedizioniere-vettore è limitata ad un massimo di DSP 22,00 o equivalente, quali diritti speciali di prelievo per ogni kilogrammo lordo di merce danneggiata e/o mancante, secondo la previsione dell'art. 22, comma 3, della c.d. Convenzione di Montreal del 1999, resa esecutiva con la Legge 10 gennaio 2004 n. 12.

11.5. Nei trasporti marittimi nazionali, la responsabilità dello Spedizioniere-vettore è limitata ad un massimo di Euro 103,29 per ciascuna unità di carico, secondo la previsione dell'art. 423, comma 1, cod. nav.

Nei trasporti marittimi internazionali, la responsabilità dello Spedizioniere-vettore è limitata ad un massimo di DSP 2,00 o equivalente, quali diritti speciali di prelievo per ogni kilogrammo lordo di merce danneggiata e/o mancante, oppure DSP 666,67 per collo o unità di carico, con applicazione del limite più elevato, secondo la previsione dell'art. 4, n. 5, lett. a) della Convenzione di Bruxelles del 25 agosto 1924, come modificata dai Protocolli del 23 febbraio 1968 e del 21 dicembre 1979. Nei trasporti da, per e attraverso gli Stati Uniti d'America, conformemente alla § 1304 n. 5 del Carriage of Goods by Sea Act (COGSA) del 1936, la responsabilità dello Spedizioniere-vettore è in ogni caso limitata ad un massimo di \$ 500 per collo o unità di carico.

11.6. Nei trasporti ferroviari nazionali, la responsabilità dello Spedizioniere-vettore è limitata al valore dichiarato dal Mittente, sino ad un massimo di € 18,08 per kilogrammo lordo di merce danneggiata e/o mancante.

Nei trasporti ferroviari internazionali, la responsabilità dello Spedizioniere-vettore è limitata ad un massimo di DSP 17,00 o equivalente, quali diritti speciali di prelievo per ogni kilogrammo lordo di merce danneggiata e/o mancante, secondo la previsione dell'art. 30, comma 1, del CIM (Regole Uniformi), allegato B alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF).

12. Danni occorsi in tratta ignota. Deposito gratuito o di cortesia

12.1. Per l'eventualità che sia impossibile individuare il tratto del trasporto nel quale il danno o la perdita si sono verificati, come anche per l'eventualità che il danno o la perdita si verifichino in una fase di stoccaggio e/o di deposito non configurabile come sosta tecnica (incluso pertanto il deposito a titolo gratuito o di cortesia) eseguito da Hellmann avvalendosi di proprie strutture o da suoi ausiliari, o ancora per l'eventualità che il depositario o l'ausiliario nella fase del deposito e/o della movimentazione non possano invocare limiti risarcitori, troverà applicazione il limite massimo di DSP 8,33 per kilogrammo lordo di merce perduta o danneggiata.

13. Danni indiretti

13.1. È in ogni caso escluso, e tanto si prevede anche in deroga degli artt. 1223 e segg. c.c., qualsivoglia risarcimento dovuto da Hellmann per danni indiretti (quali, con indicazione che ha natura puramente esemplificativa e non è in alcun modo esaustiva: mancato guadagno, perdita di interessi o danni derivanti da ritardi nell'esecuzione del trasporto).

13.2. In particolare, per spedizioni di campioni e di beni o merci che il Mandante e/o il Mittente abbiano espressamente indicato come destinate a fiere, esposizioni, eventi e simili, il risarcimento, se dovuto, è comunque limitato all'importo del nolo pattuito.

14. Reclami

14.1. Qualunque reclamo per perdita, errata consegna, avaria o danno deve essere fatto per iscritto e inviato a Hellmann, presso la propria sede legale, tassativamente entro i termini applicabili per effetto della disciplina uniforme o di legge di cui al precedente art. 11.

15. Assicurazione

15.1. Qualora il Mandante intenda assicurare il rischio di danni o perdite alla merce, può dare mandato a Hellmann affinché provveda alla stipulazione di copertura assicurativa per conto di chi spetta. Le spese della predetta copertura verranno in tal caso specificate nella quotazione di Hellmann.

15.2. In mancanza di istruzioni espresse da parte del Mandante l'eventuale copertura, sempre che richiesta, viene stipulata solo per i rischi ordinari, nelle forme usuali dell'assicurazione per conto di chi spetta o per conto altrui o in abbonamento. In nessun caso Hellmann può essere considerato come assicuratore o coassicuratore.

15.3. In alternativa il Mandante e/o il Mittente può provvedere ad assicurare direttamente la spedizione e/o il trasporto, restando inteso che, in tale eventualità, la relativa polizza dovrà contenere espressa rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di Hellmann da parte dell'assicuratore.

15.4. Hellmann non ha l'obbligo di agire per conseguire l'indennizzo assicurativo, interrompere termini di prescrizione, curare lo svolgimento dell'attività peritale, salvo incarico in tal senso da parte del Mandante a fronte di corrispettivo da pattuirsi ad hoc.

16. Cause di forza maggiore

16.1. Hellmann non è in alcun caso responsabile per perdite, danni, ritardi, errate o mancate consegne causati da caso fortuito, da cause esimenti previste nella disciplina uniforme o di legge di cui al precedente art. 11, e comunque da circostanze al di fuori del proprio controllo. Queste comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) calamità naturali; b) casi di forza maggiore quali guerre, incidenti/ avarie a mezzi di trasporto o embarghi, sommosse o rivolte civili; c) difetti, caratteristiche intrinseche o vizi delle merci; d) imballaggio difettoso della merce effettuato da soggetto diverso da Hellmann; e) atti, inadempimenti od omissioni del Mittente, del destinatario o di chiunque altro vanti un interesse nella spedizione, dell'Amministrazione dello Stato, doganale o postale o di altra pubblica Autorità; f) scioperi, serrate o conflitti di lavoro.

17. Foro competente

17.1. Per ogni controversia relativa ai rapporti regolati dalle presenti Condizioni Generali sarà competente il Foro di Milano, con esclusione di ogni altro foro alternativo o concorrente.

18. Rinvio

18.1. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Generali si rinvia alle Condizioni Generali di Spedizione predisposta dalla Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali e pubblicate sul sito www.fedespedi.it, nonché alla normativa di cui alla disciplina uniforme e/o alla legge italiana.